



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Ecologia

Prot. n. 6998/01/06/1 del 07.03.2014

ORDINANZA N. 13

Oggetto: OBBLIGO DI RIPRISTINO, PULIZIA E CORRETTA GESTIONE DEI FOSSATI DI PROPRIETA' PRIVATA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che le recenti piogge hanno prodotto fenomeni di dilavamento ed erosione di terreno, di invasione delle sedi stradali con fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali delle strade, con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità;

DATO ATTO che i fenomeni sopra specificati, oltre che dall'intensità delle piogge possono essere causati:

- dall'occlusione come dalla mancata o scarsa manutenzione o regimazione degli scoli privati (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati, i cui alvei risultano invasi da rovi, canne, erbe infestanti, piante di alto fusto, con grave pregiudizio del libero deflusso delle acque;
- da lavori di aratura, che si estendono sino ai margini delle strade e dei corsi d'acqua con grave danno alle corrispondenti scarpate;
- dall'insufficiente sezione o errata collocazione di quota, delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati;
- dalla presenza di manufatti solitamente ad uso irriguo (quali soglie di fondo o manufatti di sostegno) che limitano il libero deflusso a valle delle maggiori portate;

RITENUTO che al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, e mantenere sicura la viabilità comunale occorre ripristinare e/o mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua ed i fossati presenti in tutto il territorio comunale, nonché ripristinare e/o mantenere l'efficienza idraulica di tutte le immissioni di acque meteoriche nella rete fognaria comunale (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, tubazioni ...);

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- Codice civile, in particolare gli artt. 868 e 897, gli artt. 913 - 921, gli artt. 1042 - 1046, l'art 1090 e gli artt. dal 1094 al 1099;
- Regio Decreto n° 523 del 25.09.1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) con particolare rilievo all'art. 9, l'art. 10, gli artt. 93 - 97;
- Legge n° 689 del 24.11.1981 (Modifiche al Sistema Penale-Sanzioni Amministrative);
- Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 Codice della strada, con particolare rilievo gli artt. 15, 16, 17, 29, 31, 32, 33;



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

- D.P.R. n° 495 del 16.12.92 (Regolamento di esecuzione e di attenuazione del nuovo codice della strada) con particolare rilievo agli artt. 25, 27, 28, 70, 71;
- art. 54 DEL T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco poteri al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- le Linee guida di Polizia Idraulica approvate con DGR n.883 del 31.10.2013
- lo Studio geologico del territorio comunale (comprendente la Carta del reticolo idrico minore) riportato in allegato al vigente Piano di Governo del Territorio;

ORDINA

A tutti i proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati con relative pertinenze, ecc.) confinanti, o non, con i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e con le strade pubbliche dell'intero territorio comunale, di provvedere, limitatamente al tratto o alle opere corrispondenti agli immobili stessi, all'esecuzione dei lavori riguardanti le seguenti tipologie di intervento:

1. *TUTELA DEI CORSI D'ACQUA;*
2. *REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI SGRONDO DEI CAMPI;*
3. *TUTELA DELLE STRADE PUBBLICHE.*

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività ed entro il termine di 90 giorni dall'affissione della presente ordinanza all'Albo on line e devono essere ripetuti continuamente o con ciclicità tale da evitare il verificarsi degli eventi di pericolo per l'incolumità pubblica sopra descritti.

In particolare dovranno essere eseguiti i lavori distinti nelle seguenti tipologie di intervento:

1. *INTERVENTI PER LA TUTELA DEI CORSI D'ACQUA* consistente nell'escavazione, la profilatura, la risagomatura, lo spurgo e la pulizia di tutti i fossi privati presenti nel territorio comunale, ed in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, così da favorire il regolare deflusso della acque e la loro immissione nei fossi e/o canali principali.

La pulizia dovrà essere eseguita liberando gli alvei e le scarpate dai rovi, dalle canne, dalle erbe infestanti, dalle piante di alto fusto, e da ogni altro materiale di qualsiasi natura e genere indebitamente riversato entro l'alveo, in modo da garantire il libero deflusso delle acque, anche in occasione di piogge cospicue e prolungate.

La pulizia, inoltre, dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle piante.

E' vietato sradicare o bruciare i ceppi degli alberi che sostengono le ripe di torrenti, rivi, fossi e corpi idrici in generale.

Il materiale proveniente dalla pulitura dei corpi idrici presenti su territorio comunale (fossi, scoli, ganfi, rii, etc), deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

2. *INTERVENTI PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI SGRONDO DEI CAMPI* consistente negli interventi necessari a favorire lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane sui campi agricoli, su pertinenze di fabbricati ecc, in modo da evitare, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione con fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche.

In particolare dovranno essere eseguiti lavori e pratiche agricole, quali solchi trasversali sugli appezzamenti di terreno in pendenza, canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso fossi e canali da realizzare o esistenti purché idonei al maggior carico, ovvero verso corsi d'acqua naturali, tombini o sottopassi predisposti a tale servizio .

Tali pratiche agricole dovranno essere adeguate alla conformazione, al tipo e all'uso di ogni singolo terreno e dovranno essere sempre tenute in buono stato di efficienza.

3. *INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE STRADE PUBBLICHE* consistente nella pulizia e manutenzione delle scarpate, poste sia a valle che a monte della strada, al fine di evitare franamenti, cedimenti, o altri danni al corpo stradale, nonché di prevenire la caduta di massi o detriti in genere. E' vietato di eseguire lavori di aratura e qualsiasi movimento di terreno nel caso di strade pubbliche con scarpate laterali coltivabili (e non coltivabili) , per una distanza orizzontale di almeno due metri dal ciglio stradale, e nel caso di strade pubbliche pianeggianti con i terreni laterali, per una distanza di mezzo metro dal confine di proprietà della strada e comunque per una distanza di almeno un metro dal ciglio esterno dalla banchina laterale.

AVVERTE

Che i trasgressori delle presenti disposizioni saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Codice della strada, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione penale prevista dalla vigente normativa, nonché il risarcimento dei danni arrecati, il ripristino dei luoghi, e quanto altro sarà riscontrato a carico del soggetto obbligato ad eseguire gli interventi. In particolare, per le trasgressioni comprese nel nuovo codice della strada, saranno applicate le corrispondenti sanzioni previste.

Per le sanzioni amministrative pecuniarie non previste nel Codice della strada che causano le seguenti eventi di pericolo per la pubblica incolumità:

- ostruzione, anche parziale di fossi, canali, torrenti, ecc;
- cedimento di scarpate laterali alle strade pubbliche o ai corsi d'acqua, canali, fossi, ecc;
- invasione della sede stradale e della banchina laterale, con acqua, fango, terra, ghiaia, e qualsiasi altro materiale estraneo alla sede stessa;
- tracimazione delle acque dall'alveo dei torrenti, fossi, ganfo, rii, ecc;
- altri eventi di importanza similare;

sarà applicata la sanzione fissa di € 500,00.

Per ogni altra trasgressione non compresa nei casi suddetti, sarà applicata la sanzione fissa di € 250,00.

Qualora dalle inadempienze delle disposizioni sopra specificate possa derivare un pericolo alla pubblica sicurezza ed incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza , anche a seguito di diffida, all'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico -



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua, si procederà all'esecuzione d'ufficio di detti interventi, anche senza ulteriore preavviso a carico dei soggetti obbligati, in considerazione della presente informativa che costituisce pertanto a tutti gli effetti di legge un avvio di procedimento amministrativo per il soggetto obbligato relativamente a detta procedura di intervento.

Le spese sostenute saranno a carico del soggetto inadempiente, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori e penali del caso.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è Arch. Dario Bonzi Responsabile del Settore ambiente.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia (Legge n. 1034 del 06.12.1971 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 e s.m.i.).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo on line e sul sito internet dl Comune, trasmessa alle seguenti associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale:

- Coldiretti di Brescia
- Confederazione Italiana Agricoltori di Brescia
- Unione Agricoltori di Brescia
- Coopagri Lombardia

nonché trasmessa per i controlli di competenza ai seguenti uffici comunali:

- Comando di Polizia Locale
- Settore Opere e Lavori pubblici
- Settore Urbanistica e Territorio
- Settore Ambiente.

IL SINDACO
Rosa Leso
Rosa Leso